MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

(6)

Versione in vigore dal 3 aprile 2021, non più in vigore dal 22 maggio 2021 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-costruzione-o-l-ammodernamento-di-impianti/art-4-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it